

**CONSAP**  
**Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.**  
**con unico socio**

***S T A T U T O***

**Titolo I**

**COSTITUZIONE DENOMINAZIONE SEDE E DURATA**

**Art. 1**

- 1.1** Il presente statuto disciplina la "CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.", unica beneficiaria originata dalla scissione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A. ed in forma abbreviata "INA S.p.A." (a sua volta derivante dalla trasformazione dell'Ente pubblico "Istituto Nazionale delle Assicurazioni" disposta con D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359).

**Art. 2**

- 2.1** La società ha sede legale in Roma.

### **Art. 3**

- 3.1** La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azionisti.

## **Titolo II**

### **OGGETTO**

### **Art. 4**

- 4.1** La società ha per oggetto principale l'esercizio in regime di concessione di servizi assicurativi pubblici, nonché l'espletamento di altre attività e funzioni di interesse pubblico affidatele - in quanto organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice - sulla base di disposizioni di legge, concessioni e convenzioni.
- 4.2** Tra i servizi assicurativi pubblici di cui al comma precedente sono comprese le attività di seguito elencate, già esercitate dalla scissa INA S.p.A. cui la società succede nelle relative concessioni e totalità di situazioni e rapporti giuridici attivi e passivi:
- a) Gestione quote di rischio cedute dalle imprese di assicurazione VITA nazionali ed estere stabilite in Italia a norma del D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449

(artt.23 - 26), della legge 22 ottobre 1986, n. 742 (artt. 62 - 63) e del D.Lgs. 23 dicembre 1992, n. 515 (art. 27);

- b) **Gestione Fondo di Previdenza Personale addetto alle gestioni delle Imposte di Consumo, a norma del R.D. 30 aprile 1936, n. 1138, del R.D. 20 ottobre 1939, n. 1863, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649 (artt. 17 e 22) e della Convenzione INPS;**
- c) **Riassicurazione rischi agricoli speciali, gestione CIRAS (Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali) ed altri Consorzi costituiti ovvero da costituire a norma della Legge 25 maggio 1970, n. 364, del D.P.R. 13 settembre 1971, n. 1241 e delle Leggi 10 giugno 1978, n. 295, 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185;**
- d) **Gestione Conto Consortile RC Auto, a norma della Legge 24 dicembre 1969, n. 990 (art. 14) e successive modificazioni, e del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (artt. 51 - 64);**
- e) **Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, a norma delle Leggi 24 dicembre 1969, n. 990 (artt. 19 e 20), 26 febbraio 1977, n. 39 (art. 9), 24 novembre 1978, n. 378 (art. 4) e 24 dicembre 1992, n. 506;**
- f) **Gestione Fondo di Solidarietà per le Vittime dell'Estorsione, a norma D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con legge 18 febbraio 1992, n. 172, e Decreto Min. Industria 12 agosto 1992, n. 396 (Regolamento);**

**g) Gestione Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, a norma della Legge 11 febbraio 1992, n. 157.**

**4.3 La società ha altresì per oggetto le attività affidate da amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art.19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.**

**4.4 La società, inoltre, ha per oggetto la assunzione, ma solo in misura minoritaria e residuale, di incarichi da parte di soggetti pubblici o privati:**

- a) per la gestione, valorizzazione e dismissione di beni immobili;**
- b) per la gestione di attività amministrative, informatiche, contabili ed attuariali.**

**4.5 Essa può, altresì, esplicare attività e/o compiere operazioni di natura immobiliare e/o finanziaria, anche mediante partecipazioni in società o enti, che siano inerenti, connesse o comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.**

### **Titolo III**

#### **CAPITALE AZIONI OBBLIGAZIONI**

##### **Art. 5**

- 5.1 Il capitale sociale è di Euro 5.200.000, rappresentato da 10 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna.**
- 5.2 La società a totale partecipazione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare della totalità delle azioni.**
- 5.3 Non è consentito il trasferimento delle azioni.**

### **Titolo IV**

#### **ASSEMBLEA**

##### **Art. 6**

- 6.1 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del consiglio di amministrazione e purchè in Roma.**

- 6.2** L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. In caso di utilizzo di tale maggior termine gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art.2428 codice civile le ragioni della dilazione.
- 6.3** L'assemblea è convocata con mezzi, anche telematici, che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In caso di urgenza detto termine può essere ridotto ad otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 6.4** All'assemblea ordinaria spetta altresì il compito di autorizzare il consiglio di amministrazione ad attribuire deleghe operative al presidente, su specifiche materie delegabili ai sensi di legge.

#### **Art. 7**

- 7.1** L'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

## **Art. 8**

- 8.1** L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza o impedimento, dal vice presidente se nominato, o, in assenza di entrambi, dall'amministratore delegato, in difetto di che l'assemblea elegge il proprio presidente con il voto della maggioranza dei soci presenti.
- 8.2** Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, eletto con il voto della maggioranza dei soci presenti.

## **Titolo V**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## **Art. 9**

- 9.1** La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.
- 9.2** L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di seguito specificati. In particolare:

1. **I consiglieri di amministrazione devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:**
  - a) **attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, ovvero,**
  - b) **attività professionali o di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche, finanziarie o tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attività di impresa, ovvero,**
  - c) **funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello di attività dell'impresa, ovvero presso enti o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.**
  
2. **Gli amministratori cui siano state delegate in modo continuativo, ai sensi dell'articolo 2381, comma 2, c.c., attribuzioni gestionali proprie del consiglio di amministrazione, possono rivestire la carica di amministratore in non più di due ulteriori consigli in società per azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di amministratori in società controllate o collegate.**  
**Gli amministratori cui non siano state delegate le attribuzioni di cui sopra possono rivestire la carica di amministratore in non più di cinque ulteriori consigli in società per azioni.**

- 3. La carica di amministratore non può essere ricoperta da colui che:**
- a) si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;**
  - b) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;**
  - c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:**
    - I. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;**
    - II. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;**
    - III. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;**
  - d) sia stato soggetto all' applicazione su richiesta delle parti di una delle pene indicate alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene previste dalla precedente lettera c), numero I, non rilevano se inferiori ad un anno.**

**Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.**

- 4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:**
- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente punto 3, lettera c);**
  - b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui al precedente punto 3, lettera d), con sentenza non definitiva;**
  - c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;**
  - d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.**

**Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate al precedente punto 4. La revoca dichiarata, sentito l'interessato nei confronti del quale è effettuata la contestazione almeno quindici giorni prima della sua audizione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del precedente punto 4, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.**

**Per gli amministratori in carica alla data di inserimento della presente clausola (23 giugno 2005), la mancanza dei requisiti di cui ai punti precedenti non rileva per il mandato residuo, se verificatasi antecedentemente alla data stessa.**

- 9.3** Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori uscenti sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.
- 9.4** soppresso dall' assemblea straordinaria del 20 maggio 2008 a seguito della modifica dell'art.9.1
- 9.5** Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina.

## **Art.10**

- 10.1** Il consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva all'assemblea che ha proceduto alla sua nomina e qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea stessa, elegge tra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente al solo fine di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento del presidente medesimo; la carica di vice presidente non darà in ogni caso titolo a compensi aggiuntivi.
- 10.2** Il consiglio, su proposta del presidente, nomina il segretario, anche estraneo alla società.

## **Art.11**

- 11.1** Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale.
- 11.2** Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve. Il consiglio di amministrazione delibera le modalità di convocazione delle proprie riunioni.

- 11.3** Il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri per deliberare su uno specifico argomento, da indicare nella richiesta stessa, attinente alla gestione e da essi ritenuto di particolare rilievo.

### **Art.12**

- 12.1** Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente (se nominato). In mancanza anche di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.
- 12.2** E' ammessa la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.

### **Art.13**

- 13.1** Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
- 13.2** Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

## **Art.14**

- 14.1** Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.
- 14.2** Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e controfirmate dal segretario.

## **Art.15**

- 15.1** La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
- 15.2** Il consiglio di amministrazione è altresì competente a deliberare su:
- a) gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
  - b) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
  - c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.
- 15.3** Gli amministratori si conformano alle direttive impartite annualmente da un comitato di rappresentanti delle amministrazioni dello Stato affidanti, in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono

**preventivamente comunicate all'azionista ai fini della verifica dei profili economici e finanziari.**

- 15.4 Per l' affidamento diretto delle attività di cui all'articolo 4.1, 4.2 e 4.3, la società, previa informativa all'azionista ai fini di una verifica di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, sottoscrive con le amministrazioni dello Stato di riferimento apposite convenzioni che disciplinano i poteri necessari ad assicurare alle amministrazioni dello Stato di riferimento l'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.**
- 15.5 Le convenzioni di cui al comma precedente dovranno inoltre individuare, tra l'altro: le risorse umane, finanziarie e strumentali da impiegare; i meccanismi di copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di gestione; la tempistica degli adempimenti e i criteri di rendicontazione mediante contabilità separate.**
- 15.6 Gli amministratori informano periodicamente, attraverso rapporti sulla gestione e amministrazione nonché sull'attività di gestione di fondi o di interventi pubblici, l'azionista unico che verifica: la rispondenza dell'azione sociale agli obiettivi strategici, come definiti dalla società d'intesa con l'azionista e il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.**

## **Art. 16**

- 16.1** Il consiglio di amministrazione, previa delibera dell'assemblea di cui all'art. 6.4 del presente statuto, può attribuire deleghe operative al presidente sulle materie delegabili ai sensi di legge, indicate dall'assemblea, determinandone in concreto il contenuto.
- 16.2** Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto al precedente comma, può inoltre delegare, sempre nei limiti di legge e determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, parte delle sue attribuzioni ad un solo componente che viene nominato amministratore delegato. Solo a tale componente, e al presidente nel caso di attribuzione di deleghe operative di cui al precedente comma, possono essere riconosciuti compensi ai sensi dell'art. 2389 comma 3 del codice civile.
- 16.3** Gli organi delegati, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

- 16.4** Il consiglio di amministrazione può altresì nominare un direttore generale determinandone i poteri; il direttore generale, ove nominato, può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
- 16.5** Il consiglio di amministrazione può delegare il compimento di singoli atti anche ad altri membri del consiglio stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.
- 16.6** Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione ovvero ad apposito comitato eventualmente costituito all'interno dello stesso.
- 16.7** E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del consiglio di amministrazione.
- 16.8** La remunerazione dei componenti di comitati con funzioni consultive o di proposta, ove sia necessaria la costituzione di detti comitati, può essere riconosciuta a ciascuno dei componenti in misura non superiore al 30% del compenso deliberato per la carica di amministratore
- 16.9. 1** Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere obbligatorio del collegio sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del consiglio stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (d.lgs. n. 58 del 1998 e successive modificazioni).

2. **Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.**
3. **Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra i dirigenti che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno tre anni nell'area amministrativa presso imprese o società di consulenza o studi professionali.**
4. **Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari può essere revocato dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, solo per giusta causa.**
5. **Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari decade dall'ufficio in mancanza dei requisiti necessari per la carica. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto.**
6. **Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato.**
7. **Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.**
8. **Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure, di cui al paragrafo 6, nel corso dell'esercizio cui si**

**riferiscono i documenti, nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e, ove previsto il bilancio consolidato, dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento**

### **Art. 17**

- 17.1** La rappresentanza legale della società spetta al presidente e, disgiuntamente, a chi ricopre l'incarico di amministratore delegato ai sensi dell'art. 16.2 e, in caso di assenza o impedimento del presidente, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
- 17.2** La rappresentanza della società per singoli atti o categorie di atti può essere conferita a dipendenti della società ed anche a terzi, ed anche con facoltà di subdelega, dalle persone legittimate all'esercizio della rappresentanza legale a norma del precedente art. 17.1.

### **Art.18**

- 18.1** Al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso da determinarsi dall'assemblea ordinaria. Tale deliberazione, una volta

**presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.**

### **Art.19**

**19.1 Il presidente:**

- a) ha la rappresentanza ai sensi dell'art.17;**
- b) presiede l'assemblea ai sensi dell'art. 8;**
- c) convoca, ne fissa l'ordine del giorno e presiede il consiglio di amministrazione.**

## **Titolo VI**

### **COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE**

### **Art.20**

- 20.1 L'assemblea elegge il collegio sindacale costituito da tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. L'assemblea elegge altresì due sindaci supplenti.**
  
- 20.2 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.**
  
- 20.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.**

- 20.4** E' ammessa la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere con sicurezza identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale.
- 20.5** Il controllo contabile è affidato ad una società revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia e nell'albo speciale tenuto dalla Consob di cui all'art. 161 del decreto legislativo n. 58/98.
- 20.6** E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza ai componenti del collegio sindacale.

## **Titolo VII**

### **BILANCI E UTILI**

#### **Art.21**

- 21.1** L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 21.2** Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

**Art.22**

- 22.1 Sulla distribuzione degli utili l'assemblea delibera a norma di legge, salve le destinazioni a riserva prescritte dalla legge e le altre eventuali destinazioni deliberate dall'assemblea nel rispetto della legge.**

**Titolo VIII**

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

**Art.23**

- 23.1 In caso di scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.**

**Titolo IX**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art.24**

- 24.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia.**